

16. **ANALISI DELLE INFORMAZIONI PROSPETTICHE E DELLE ASSUMPTIONS**

di Andrea Panizza e Patrizia Riva



16.1. RUOLO DELL'ATTESTATORE E PRINCIPALI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Le recenti modifiche normative introdotte con la riforma della legge fallimentare hanno disciplinato nuovi strumenti di regolazione delle situazioni di crisi aziendale, i quali enfatizzano il ruolo del professionista attestatore. Tale riforma ha puntato alla valorizzazione degli accordi intercorsi tra imprenditore e creditori volti alla conservazione e al recupero dell'impresa. In questo contesto è riconosciuto all'attestatore un ruolo di primaria importanza e responsabilità, dovendo egli valutare la ragionevolezza e la fattibilità dei piani elaborati. L'esperto attestatore interviene in qualità di soggetto terzo indipendente, espletando le attività valutate necessarie per la verifica dei dati contenuti nel piano, analizzando la sostenibilità delle ipotesi alla base degli stessi e verificando il grado di ragionevolezza delle indicazioni prospettiche.

Per svolgere l'attività di *assurance* con riferimento ai dati prospettici, l'attestatore applica qualificati *standard* professionali¹: il tema dell'analisi delle informazioni prospettiche e delle *assumptions* alla base del piano è, non a caso, oggetto di trattazione di guide specialistiche e di documenti di riferimento. A livello internazionale, il professionista incaricato del controllo dei dati previsionali può esprimere il proprio giudizio di ragionevolezza facendo riferimento ai principi di *assurance* in materia di verifica dei dati prospettici. A livello europeo, tali principi sono stati pubblicati dallo IAASB (*International Auditing and Assurance Standard Board*), la commissione che si occupa della revisione degli *International Standards on Auditing*, divenuti obbligatori a partire dal 2008. Tra questi, i principi applicabili negli incarichi di *assurance* (attestazione) sono gli *International Standards on Assurance Engagements (ISAE)*: nello specifico ambito di controllo dei dati prospettici trova applicazione l'*ISAE 3400 "The examination of prospective financial information"*, individuando gli *standard* di riferimento utilizzabili nell'ambito della verifica delle informazioni prospettiche finanziarie. L'*ISAE 3400* fornisce a questo scopo la definizione di dati previsionali ("*prospective financial information*") prevedendo la distinzione tra:

- "*forecast*", ovvero dati previsionali redatti sulla base di assunzioni ("*best-estimate assumption*") collegabili a eventi futuri ragionevoli, che il *management* si aspetta che si verificheranno, ed azioni che si intende intraprendere per garantire il verificarsi dei dati previsionali elaborati. Essi sono ricavati dall'analisi di dati oggettivi, come gli ordini in portafoglio o la proiezione di dati consuntivi

¹ Nei contesti di criticità all'interno dei quali l'attestatore opera, i normali principi di revisione sono applicabili solo parzialmente, sia con riferimento ai dati previsionali contenuti nel piano che ai dati contabili alla base di esso. Ogni rinvio ai principi di revisione nazionali e internazionali va interpretato dunque come riferimento alle migliori "tecniche di revisione" che l'attestatore è invitato ad utilizzare "come strumenti metodologici ed ispiratori del lavoro di attestazione" (*Principi di attestazione dei piani di risanamento*, § 1.6). Egli può pertanto fare riferimento, nei limiti in cui essi siano applicabili o funzionali al suo operato, ai principi di revisione previsti dagli artt. 11 e 12 del d.lgs. 39/2010 e a quelli stabiliti dal CNDCEC, riconosciuti dalla Consob, nonché al principio di revisione internazionale ISAE (*International Standard on Assurance Engagements*) n. 3400, "The examination of prospective financial information" elaborato dallo IAASB. Costituiscono riferimenti utili anche le *Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi* e gli altri documenti di origine professionale già citati.

16. Analisi delle informazioni prospettiche e delle assumptions

16.2. Attività di controllo dell'attestatore

aziendali giudicati attendibili, nonché sulla base di scenari in continuità con quelli esistenti;

- “*projection*”, ovvero informazioni finanziarie prospettiche basate su assunzioni ipotetiche (“*hypothetical assumption*”) riguardanti eventi futuri e azioni del *management* che non necessariamente avranno luogo. Esse possono essere collegate all'avvio di nuove attività o a scenari di discontinuità rispetto allo scenario esistente, come il lancio di nuovi prodotti/servizi non supportati da dati storici dell'azienda.

L'informazione prospettica finanziaria può di conseguenza assumere la forma di:

- una previsione o *forecast* quando è originata da *best-estimate assumption*;
- una proiezione o *projection* quando è basata su *hypothetical assumption*;
- una combinazione di entrambi.

16.2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'ATTESTATORE

L'attività di controllo messa in atto dal professionista sulle informazioni prospettiche presenta considerevoli difficoltà. In *primis*, la costruzione del piano è influenzata dal contesto di criticità nell'ambito del quale esso viene costruito, richiedendo al processo di risanamento una discontinuità rispetto alla situazione che ha originato la crisi. Un ulteriore elemento di complessità deriva dal fatto che i dati sui quali deve essere svolta l'analisi sono caratterizzati da manifestazione incerta. I *Principi di attestazione dei piani di risanamento* affermano a tal proposito che “mentre la verifica sulla veridicità dei dati aziendali ha come oggetto dati consuntivi, la verifica dei dati di Piano richiede all'Attestatore un'indagine su dati previsionali che, per loro natura, presentano vari gradi d'incertezza sul loro concreto avverarsi”². Alla base del piano sono dunque presenti sia informazioni prospettiche caratterizzate da un'elevata probabilità di realizzazione, sia elementi predittivi che si sostanziano in semplici ipotesi. Affinché il professionista possa assumere la propria decisione al meglio, dovrà analizzare la situazione e comprendere se le ipotesi formulate sono *best-estimate* o *hypothetical*, nonché valutare il periodo coperto e la completezza degli elementi inclusi nell'informativa. Compito dell'attestatore è dunque quello di attestare la ragionevolezza sia delle “previsioni” (*forecast*), che delle “previsioni ipotetiche” (*projections*)³, che devono essere rifiutate quando sono basate su speculazioni, contrarie all'applicazione del principio di neutralità, o sono da considerarsi non realistiche. I *Principi di attestazione dei piani di risanamento* sottolineano a tal proposito come l'attività di controllo delle previsioni vari a seconda della probabilità di realizzazione dell'evento futuro⁴. Quando, ad esempio, la probabilità che un evento si realizzi è elevata, l'attività di controllo può essere meno intensa, come nel caso della cessione di un cespite non strategico già regolata da un contratto preliminare. Qualora invece le previsioni relative ai costi aziendali

² *Principi di attestazione dei piani di risanamento*, cit., § 6.5.1.

³ *Linee Guida per il finanziamento alle imprese in crisi*, cit., p. 34.

⁴ *Principi di attestazione*, cit., § 6.5.

prospettici siano individuate a partire da rapporti obbligatori continuativi (ad esempio il costo del personale dipendente, la somministrazione di energia elettrica, i contratti di *leasing* in corso, *etc.*), esse saranno da considerare come ragionevoli e compito dell'attestatore sarà quello di ricercare la coerenza tra le previsioni contenute nel piano e i termini contrattuali. Anche la probabilità di realizzazione delle previsioni fondate sulle serie storiche aziendali sarà da considerarsi elevata, purché non si rilevi la presenza di fattori di discontinuità tali da diminuire la probabilità che queste si verifichino (previsioni di vendita che si basano su ordini già acquisiti, previsioni di incasso di crediti verso clienti con i quali sussistano relazioni stabili, *etc.*). Al tempo stesso, vi sono previsioni sulle quali l'attestatore deve focalizzare la propria valutazione critica, in quanto, in virtù del loro grado di incertezza, sono da considerarsi assunzioni ipotetiche (si pensi ai ricavi previsti a seguito di un futuro riposizionamento di prodotto/marchio o ai risparmi di costo derivanti dalla riorganizzazione dei processi produttivi). Saranno invece da rifiutare le previsioni su cui l'attestatore deve formare il giudizio se fondate unicamente su ipotesi soggettive del *management* e prive di un supporto logico e metodologico. Affinché possano essere considerate attendibili, le ipotesi poste alla base del processo di simulazione del piano devono infatti presentare determinati requisiti di base:

- *realismo*: le ipotesi devono essere collegate alla situazione che caratterizza l'azienda e devono cercare di evidenziare se le tendenze dei valori di piano mostrino continuità rispetto ai valori passati. Qualora le ipotesi risultino discontinue, esse dovrebbero essere fondate su informazioni che provengono da fonti affidabili;
- *completezza*: le ipotesi devono riguardare ogni aspetto della gestione aziendale, comprendendo ricavi di vendita, andamento delle classi di costi più importanti, tempi di incasso/pagamento, investimenti e modalità di finanziamento;
- *ordinamento secondo il criterio degli scenari*: le ipotesi devono essere predisposte e lette sulla base di situazioni future che presentino un certo grado di probabilità di verifica. Nell'ambito dello stesso scenario, l'attendibilità è riscontrata quando le ipotesi sono coerenti, ovvero presentano forti legami di causa-effetto;
- *verificabilità*: le ipotesi presenti nel piano devono essere chiare e comprensibili e devono specificare la scansione temporale degli obiettivi in esso contenuti. Così facendo esse risultano verificabili, dal momento che i fruitori del piano possono effettuare un controllo autonomo mediante gli elementi forniti nel documento⁵.

L'attestatore deve inoltre garantire che le ipotesi formulate siano compatibili con le dinamiche competitive del settore di riferimento, relativamente:

- all'andamento della domanda e delle quote di mercato;
- alle tendenze in atto nei bisogni dei consumatori e nei fattori chiave che ne guidano le scelte;
- al comportamento dei concorrenti;

⁵ Quagli A. in Quagli A., Panizza A., Iotti M., Camanzi P., Contri M., *Piano industriale e strumenti di risanamento – Guida metodologica e operativa*, Wolters Kluwer, Milano, 2012, p. 203.

16. Analisi delle informazioni prospettiche e delle assumptions

16.2. Attività di controllo dell'attestatore

- alla struttura e ai cambiamenti dei canali distributivi e dei rapporti di fornitura;
- al contesto normativo, tecnologico, sociale e ambientale⁶.

Quando il piano è incompatibile con tali dinamiche, esso risulta attuabile solo nel momento in cui gli obiettivi strategici proposti sono basati su prove documentali attendibili che ne comprovino la realizzabilità. Qualora siano presenti eventuali discontinuità tra i dati prospettici di piano e i risultati storici, è necessario motivare e comprendere se le ipotesi sono coerenti con la struttura aziendale esistente. Per esprimere un parere relativamente alla realizzabilità di tali previsioni, i *Principi di attestazione dei piani di risanamento*⁷ individuano come necessario un elevato livello di confidenza in merito alla probabilità che tali eventi si verifichino. Per comprendere il processo che ha dato vita a determinate *assumptions*, l'attestatore deve infatti conoscere in maniera adeguata il settore e i mercati in cui l'impresa opera, quale documentazione supporta le ipotesi, le esperienze di chi ha redatto l'informativa e in che modalità tale processo si è svolto.

Le *Linee-Guida per il finanziamento alle imprese in crisi* forniscono a tale scopo indicazioni in merito alle attività ritenute necessarie per la verifica dei dati previsionali. Secondo tale documento, l'attestatore dovrà:

- a) accertare che i principi contabili utilizzati per la redazione dei dati previsionali siano omogenei ai principi usati per la preparazione dei bilanci storici;
- b) accertare che le ipotesi poste a fondamento del piano siano coerenti con l'ambito macroeconomico e di settore di riferimento;
- c) verificare la coerenza dei dati prospettici con riferimento alle ipotesi, mediante procedure di verifica dell'accuratezza dei dati elaborati e analisi riguardanti la coerenza interna dei suddetti dati;
- d) analizzare le variabili del piano che potrebbero avere un elevato tasso di volatilità e che pertanto sono in grado di mutare i risultati attesi;
- e) prendere posizione in merito alla probabilità che accadano eventi (una dismissione, la concessione di un finanziamento, la conclusione di un contratto, *etc.*) in grado di condizionare il successo del piano⁸.

Il professionista deve altresì accertarsi della fondatezza dei dati storici su cui si basa l'informativa finanziaria prospettica e verificare che le basi del piano siano coerenti: un giudizio sui dati consuntivi iniziali da cui partono e si sviluppano le proiezioni alla base del piano è infatti richiesto per attestare la fattibilità del piano.

La verifica dei dati aziendali mediante tecniche di revisione usuali si rivela particolarmente critica in quelle realtà di piccole e medie dimensioni in cui non è stato impostato un sistema adeguato di controllo interno, oppure laddove l'attendibilità dei dati contabili non è stata oggetto di valutazione. In caso contrario, quando cioè un sistema di controllo interno esiste ed è monitorato da soggetti indipendenti, il perito potrà valutarne la qualità e l'effettivo funzionamento al fine di comprendere se sia possibile

⁶ Riva P., *L'attestazione dei piani delle aziende in crisi – Principi e documenti di riferimento a confronto – Analisi empirica*, Giuffrè Editore, Milano, 2009, p. 132.

⁷ *Principi di attestazione*, cit., § 6.5.3.

⁸ *Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi*, cit, p. 34.

limitare le proprie analisi utilizzando tecniche *walk-through* oppure se sia indispensabile svolgere indagini analitiche indipendenti. L'ISAE 3400 prevede inoltre che il revisore tenga conto del fattore tempo, dal momento che questo può impattare sulla possibilità di successo del piano. Esiste infatti un rapporto di proporzionalità inversa tra l'abilità degli amministratori nel formulare ipotesi attendibili e il periodo di tempo considerato. Nel caso in cui i tempi non fossero rispettati, potrebbero esserci conseguenze a livello di perdita dell'avviamento (qualora ancora esistente) e riduzione delle possibilità di recuperare i valori delle altre attività tramite l'uso o la cessione a terzi⁹. Queste considerazioni non possono del resto rappresentare un motivo sufficiente per analisi non sufficientemente supportate da adeguata documentazione e approfondimento.

La criticità della variabile "tempo necessario per il raggiungimento dell'accordo prodromico al *turnaround*" deve piuttosto essere seriamente considerata quando si intraprendano percorsi di risanamento che, inevitabilmente, comportano un dispiego del processo su tempi protratti in primo luogo dagli *advisors* e solo in seconda battuta dall'attestatore, che è chiamato infatti solo a esprimersi sulla sostenibilità e sulla strutturazione della strategia di *turnaround*. Ciò è necessario quando sia richiesta l'impostazione di procedure concorsuali quali quella di concordato o di ristrutturazione dei debiti o quando anche semplicemente nell'ambito di operazioni ex art. 67 l.f. si prospettino tavoli di trattative – in primo luogo bancari – complessi dalla cui efficiente gestione però dipendono spesso le stesse sorti aziendali. Questi aspetti devono essere affrontati nel piano e deve essere testata la capacità dell'azienda, non solo di sostenere il *turnaround*, ma anche nel più breve termine di fare fronte finanziariamente e da un punto di vista strategico all'inevitabile periodo di gestione interinale. Il protrarsi di quest'ultimo non può sorprendere l'*advisor* accorto che deve avere previsto degli strumenti precisi, utili e già individuati per accompagnare l'azienda nel suo percorso. Allo stesso modo l'attenzione dell'attestatore deve essere posta sull'esistenza e sull'efficacia di questi strumenti di "sopravvivenza di breve periodo". Sperare nella generale efficienza del sistema e in una soluzione della crisi quasi istantanea è certamente errato. È al contrario indispensabile che gli operatori sviluppino la consapevolezza che spesso, paradossalmente, proprio la volontà di appoggiare il *turnaround* dell'azienda potrebbe richiedere tempi più lunghi di analisi e, soprattutto, di rianalisi delle proprie posizioni da parte dei differenti interlocutori.

16.3. INDIPENDENZA DELL'ATTESTATORE E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Così come indicato nei principi di attestazione nazionali e internazionali, il piano è redatto dagli amministratori della società in crisi, con il frequente supporto di uno o più *advisor* professionisti e, in linea di principio, dovrebbe essere solo in seguito consegnato all'attestatore per l'esame. In realtà il processo di controllo dell'attestatore

⁹ Riva P., "La revisione dei dati prospettici secondo l'ISAE 3400 – L'applicazione del principio internazionale di auditing alle attestazioni del professionista previste dalla legge fallimentare", *Academy*, p. 59.

16. Analisi delle informazioni prospettive e delle assumptions

16.3. Indipendenza dell'attestatore e assunzione di responsabilità degli amministratori

nella maggior parte dei casi si sviluppa parallelamente rispetto al processo di costruzione del piano e vi sono continue interazioni tra società, consulenti storici della società, *advisors* (qualora come auspicabile differenti rispetto ai primi) e attestatore. L'attestatore non deve prendere parte alla redazione dello piano e mantenere la propria indipendenza e autonomia di giudizio. Può partecipare alle riunioni e più in generale ai lavori che portano allo sviluppo del piano, ma, anche qualora chiamato in causa, non deve prendere parte ai processi decisionali declinando con fermezza l'espressione di opinioni e la condivisione di valutazioni. In caso contrario incorrerebbe nel rischio di autoriesame, ossia in una situazione in cui, compromessa la propria indipendenza, si troverebbe a giudicare un piano che lui stesso avrebbe concorso a costruire.

L'ISAE 3400 impone in particolare al professionista di farsi rilasciare dagli amministratori una relazione nella quale essi dichiarano la propria responsabilità in merito alla redazione del documento e alle *assumptions* su cui esso si basa, assunzione di responsabilità che dovrà essere prodotta in allegato al piano e conservata agli atti. Il piano si sostanzia infatti in "una previsione sull'andamento aziendale formulata dagli amministratori che fa leva su una serie di elementi quantitativi e qualitativi dai quali il perito è e deve rimanere estraneo"¹⁰. Dal momento che il raggiungimento di risultati futuri previsti dal *management* può essere influenzato dal verificarsi o meno di circostanze estranee all'attività d'impresa o di elementi nuovi non conosciuti o non rappresentati, qualora tali risultati non fossero raggiunti, nessuna responsabilità potrebbe ricadere sul professionista attestatore. Persino gli stessi amministratori potrebbero non essere a conoscenza di nuovi eventi futuri in grado di provocare variazioni importanti nelle previsioni contenute nel piano. Pertanto, quando il professionista opera in buona fede agendo in coerenza con le metodologie individuate dai documenti di riferimento, non può essere considerato responsabile per gli scostamenti tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato. L'attestatore si limiterà a valutare la strategia e le azioni che il *management* vuole implementare per il risanamento, oltre alle ipotesi strategiche relative all'evoluzione del mercato e del settore.

In merito alle modalità di svolgimento del proprio operato, il professionista attestatore è chiamato ad adempiere al proprio dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, così come previsto dall'art. 2407 c.c.. L'attestatore assume un ruolo di tutela degli interessi dei terzi e per questa ragione deve mantenere una posizione d'indipendenza nei confronti dell'azienda. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti si è espresso sull'argomento affermando che "l'indipendenza è sostanzialmente uno stato mentale, un requisito etico soggettivo che non può essere agevolmente messo alla prova o assoggettato a verifica esterna"¹¹. Secondo la Commissione Europea invece, il revisore legale può essere giudicato indipendente "se un terzo ragionevole ed informato, che conosca tutti i fatti e le circostanze rilevanti attinenti ad uno specifico incarico di revisione, giungerebbe alla conclusione che il revisore esercita in modo obiettivo e imparziale la sua capacità di giudizio su tutte le

¹⁰ *Ibidem*, p. 60.

¹¹ CNDC, "L'indipendenza del sindaco e/o del revisore contabile", 25.1.2005.

questioni sottoposte alla sua attenzione"¹². Questa definizione è di estrema importanza in quanto si riferisce all'aspetto oggettivo, ovvero all'indipendenza "in apparenza" intesa come atteggiamento manifestato ai terzi: il professionista deve operare in modo tale che un soggetto esterno ragionevole e informato non metta in dubbio la sua capacità di svolgere l'incarico in maniera obiettiva. Il revisore dovrebbe ad ogni modo tenere costantemente monitorato il proprio grado di indipendenza in presenza di fatti e circostanze in grado di minacciare il suo operato¹³.

16.4. TRANSAZIONI "INSOLITE E COMPLESSE"

Nelle situazioni di crisi si presentano situazioni necessariamente in cui le interazioni tra i vari attori coinvolti (si pensi ad esempio alla sottoscrizione di convenzioni plurilaterali con le banche, ad interventi di terzi quali controparti di acquisizioni di rami di azienda o a soggetti costituenti garanzie a favore dell'azienda in crisi) danno vita ad una importante discontinuità nella gestione. Si parla in questo caso di transazioni "insolite e complesse"¹⁴ a cui si associano livelli di rischio di revisione molto elevati. Quando si deve attestare un piano che prevede la presenza di tali transazioni, affinché i *Principi di attestazione dei piani di risanamento* siano applicati correttamente, è necessario che:

- a) le trattative siano giunte ad un punto tale da poter essere considerate andate a buon fine;
- b) i risultati delle stesse possano essere comprovati da documenti ufficiali e attestanti impegni reciproci tra le parti;
- c) siano fornite idonee garanzie.

Quando l'impresa interagisce con soggetti terzi in situazioni "insolite o complesse" e di conseguenza rischiose, il piano è considerato attestabile quando sono rappresentati gli effetti che derivano dai suddetti elementi, con la ragionevole certezza che si verificheranno nei tempi e nella misura previsti. I principi di Revisione¹⁵ sottolineano come la fonte di provenienza, la natura degli elementi di prova e le circostanze specifiche in cui sono ottenuti ne determinano l'attendibilità. Il professionista attestatore dovrà dunque focalizzarsi sul controllo della fonte e del contenuto dei documenti che gli sono stati forniti, eventualmente servendosi delle competenze di altri professionisti. Quando l'azienda effettua una transazione insolita e complessa che presenta un livello di rischio elevato, è compito del revisore domandare alle parti la conferma delle condizioni e dei termini della transazione ed esaminare i documenti posseduti. Qualora le controparti non siano direttamente conosciute, è necessario valutare la

¹² Commissione Europea, *L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali*, Raccomandazione del 16.5.2002.

¹³ Riva P., *op. cit.*, Academy, p. 60.

¹⁴ Per maggiori approfondimenti, si veda Riva P., *L'attestazione dei piani delle aziende in crisi – Principi e documenti di riferimento a confronto – Analisi empirica, op. cit.*, p. 131.

¹⁵ Commissione Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri, *Elementi probativi della revisione*, Documento n. 500, ottobre 2002.

16. Analisi delle informazioni prospettiche e delle assumptions

16.5. Il problema delle ipotesi implicite. Il caso delle passività latenti

qualità di chi propone le operazioni rilevanti che influenzano la riuscita del progetto di risanamento. Quando il piano è basato sull'intervento di terzi, è indispensabile che lo stato di salute di tali soggetti sia tale da sostenere la situazione con i propri flussi di cassa: i bilanci di esercizio dovranno a questo punto essere analizzati per ricavare un quadro completo della loro situazione patrimoniale – economico – finanziaria. Non vi è piano basato sull'intervento di terzi, infatti, che non presupponga lo stato di salute del terzo stesso e la capacità del medesimo di sostenere la nuova situazione con i propri flussi di cassa ordinari o straordinari. Controparti serie saranno pronte a fornire o forniranno di loro iniziativa i documenti – se necessario anche allegando una traduzione asseverata – senza costringere l'attestatore a inevitabili e in alcuni casi laboriose ricerche in proprio. Si pensi ad esempio a casi in cui la dislocazione delle controparti sia in paesi esteri che non dispongono di banche dati consultabili agevolmente *on line*. Soggetti interessati all'operazione e in grado di sostenere la stessa saranno portati a rapportarsi e a comunicare con l'azienda e con l'attestatore con modalità ispirate a principi di trasparenza, così da ridurre il disagio derivante dalla situazione di asimmetria informativa in cui inevitabilmente i propri interlocutori si trovano e così da approfittare dell'opportunità di manifestarsi e provare di essere, nel breve tempo disponibile, una controparte solida e solvibile

16.5. IL PROBLEMA DELLE IPOTESI IMPLICITE. IL CASO DELLE PASSIVITÀ LATENTI

L'attestatore deve svolgere una ulteriore rilevante e specifica attività di verifica sulle ipotesi che richiede necessariamente il ricorso alle tecniche di conferma di terzi previste dai Principi di revisione. Le tre categorie di operazioni di ristrutturazione previste dalla legge fallimentare si basano, infatti, tutte sulla rinuncia parziale o sulla ridefinizione dei termini di pagamento delle passività aziendali. Perché un piano sia attestabile è necessario pertanto che siano formulate ipotesi ragionevoli e attendibili con riferimento alla quantificazione delle passività. Il revisore deve verificare se nella formulazione del piano i vertici aziendali abbiano tenuto conto delle sole passività rilevate in contabilità oppure se abbiano anche valutato la possibile manifestazione futura di ulteriori passività potenziali. Un comportamento diligente del redattore del piano contempla sia l'individuazione di eventuali rischi latenti, sia la conseguente ragionevole stima dell'entità delle passività potenziali da questi derivanti, sia l'inclusione delle quantificazioni effettuate nell'ambito del piano e quindi la ricerca della copertura finanziaria delle stesse¹⁶.

La mancata considerazione di passività latenti corrisponde in realtà alla implicita formulazione – per altro non palesata all'attestatore e quindi tantomeno ai terzi – di una delle seguenti ipotesi piuttosto ottimistiche e – la prassi evidenzia – solitamente disattese:

- che tutte le passività siano conosciute al momento di redazione del piano e che a tutte le stime effettuate corrisponderanno identiche manifestazioni monetarie;
- alternativamente, che sia nulla la somma algebrica degli scostamenti positivi e negativi tra stime effettuate e manifestazioni monetarie.

¹⁶ Per maggiori approfondimenti si veda Riva P, *cit.*, 2009, p. 135.

Per comprendere la situazione, ossia per valutare se esistano passività potenziali non espresse, il revisore deve svolgere le procedure previste dal *Principio di revisione n. 501* sezione B per valutare se vi siano rivendicazioni o cause in corso o potenziali che possano modificare le quantificazioni effettuate dall'azienda con riferimento al monte complessivo delle passività. Particolare attenzione deve essere prestata alla verifica dei contratti in essere con i clienti, ad esempio controllando se siano state poste in essere vendite relativamente alle quali siano state già corrisposte dai clienti anticipi e/o caparre. Le cause in corso o potenziali e le rivendicazioni che riguardano la società potrebbero avere significativi effetti dilatatori sul fabbisogno finanziario e conseguentemente potrebbero portare ad una valutazione di non realizzabilità *rebus sic stantibus* del piano. Il revisore deve svolgere le procedure necessarie al fine di acquisire la conoscenza di ogni causa in corso e rivendicazione che coinvolga o possa coinvolgere la società e che possa avere effetti significativi sulla situazione economico-finanziaria dell'azienda. Il paragrafo 19 del Principio di revisione 501 identifica in particolare quattro procedure specifiche:

- i) lo svolgimento di appropriate indagini presso la direzione, incluso l'ottenimento di specifiche attestazioni scritte;
- ii) il riesame dei verbali delle riunioni degli organi sociali e della corrispondenza con i legali della società;
- iii) l'esame dei conti che accolgono le spese legali;
- iv) la valutazione di ogni informazione ottenuta riguardante l'attività della società, incluse le informazioni ottenute nel corso di incontri con i suoi uffici legali.

Il revisore deve mettersi direttamente in contatto con i legali della società per avere conferma della completezza e correttezza delle informazioni acquisite e delle implicazioni finanziarie ed economiche considerate e quindi dell'affidabilità delle stime effettuate dalla direzione, nonché della conoscenza stessa da parte dei legali di tali procedimenti.

A tale fine anche i legali devono essere "circolarizzati", utilizzando le tecniche di revisione previste per la richiesta di conferma di terzi. Il *Principio di revisione 501* evidenzia che nel caso in cui la Direzione si rifiutasse di dare al revisore il permesso di comunicare con i legali della società si sarebbe in presenza di un fattore di limitazione allo svolgimento dell'attività di verifica con la conseguenza che il revisore si troverebbe nell'impossibilità di procedere con l'attestazione del piano.

16.6. RINUNCIA ALL'INCARICO O ESPRESSIONE DI ADVERSE OPINION

Successivamente alla nomina, è compito dell'attestatore valutare se accettare o meno l'incarico: gli è infatti richiesto di comprendere quando si è in presenza di condizioni tali per cui non è possibile attestare il piano. A tal proposito, il documento ISAE 3400 stabilisce che il professionista dovrebbe rifiutare l'incarico, o non accettarlo sin dal principio, qualora questo preveda un utilizzo delle informazioni prospettiche non appropriato rispetto a quanto stabilito, oppure quando le assunzioni o le ipotesi alla base dell'informativa prospettica siano da lui giudicate inappropriate all'uso che si

16. Analisi delle informazioni prospettiche e delle assumptions

16.6. Rinuncia all'incarico o espressione di *adverse opinion*

intende farne¹⁷. Il professionista non deve portare a termine l'incarico anche nel caso in cui si renda conto che le ipotesi alla base del piano non siano state tutte esplicitate. Affinché possa assumere la migliore decisione, egli dovrà analizzare con particolare attenzione la natura delle ipotesi formulate (*best estimate vs hypothetical*), valutando il periodo coperto e la completezza degli elementi inclusi nell'informativa. Per fare ciò gli dovrà essere fornita l'intera documentazione necessaria a consentire una qualificazione delle *assumptions* senza errori. Nel contesto internazionale sono enfatizzate sia la rilevanza della formulazione di ipotesi realizzabili che non rappresentino solo i *desiderata* dei vertici aziendali, ma dei comprovati presupposti su cui fondare la risoluzione della situazione di crisi, sia la necessità che il revisore riceva sufficiente documentazione a supporto delle *assumption* sottoposte alla sua attenzione e permetta una corretta qualificazione delle stesse. In sintesi è condivisa l'idea che "*the quality of the underlying assumptions largely determines the quality of financial forecasts*"¹⁸ ed il revisore è pertanto chiamato a evitare – rifiutando l'attestazione (come suggerito dai principi internazionali) – oppure a non farsi coinvolgere – fornendo una *adverse opinion* (come suggerito dai principi statunitensi) – in situazioni in cui è palese l'insussistenza delle ipotesi e quindi la scarsa qualità delle proiezioni.

Per la migliore comprensione della situazione, inoltre, secondo il documento ISAE 3400, il professionista e il cliente devono avere ben chiari i termini dell'incarico. A tal proposito, nella lettera d'incarico firmata dall'attestatore (*engagement letter*) andrà specificato l'utilizzo che si intende fare dell'informativa prospettica, ovvero se il documento avrà diffusione generale oppure limitata¹⁹. È considerato generale un utilizzo del piano che prevede la distribuzione a soggetti terzi non a contatto diretto con l'azienda che ha redatto il piano, mentre l'utilizzo è limitato quando il piano è utilizzato all'interno di una negoziazione che riguarda l'azienda e un particolare soggetto terzo (si pensi ad esempio ad un istituto di credito). Il revisore deve evitare, o comunque non farsi coinvolgere, da situazioni caratterizzate da ipotesi insussistenti e proiezioni di scarsa qualità: le ipotesi alla base del piano devono infatti costituire i presupposti su cui basare la risoluzione della situazione di crisi. Le indicazioni degli ISAE ora richiamate, sono ancora più enfatizzate nell'ambito dei principi statunitensi i quali prevedono che non possano essere utilizzate *financial projection* basate su *hypothetical assumption* per la redazione di piani destinati al *general use*. A tale fine devono essere utilizzate solo *financial forecast*. Ciò in quanto in questo caso i soggetti che utilizzano il piano non sono nelle condizioni di chiedere direttamente alla *responsible party* chiarimenti. Di conseguenza, "the presentation most useful to them is one

¹⁷ ISAE 3400, § 11, "The auditor should not accept, or should withdraw from, an engagement when the assumptions are clearly unrealistic or when the auditor believes that the prospective financial information will be inappropriate for its intended use".

¹⁸ AICPA Guide, 2009, § 6.30.

¹⁹ ISAE 3400, § 10 e 12, "The auditor and the client should agree on the terms of the engagement. It is in the interests of both entity and auditor that the auditor sends an engagement letter to help in avoiding misunderstandings regarding the engagement. An engagement letter would address the matters in paragraph 10 and set out management's responsibilities for the assumptions and for providing the auditor with all relevant information and source data used in developing the assumptions."

that portrays, to the best of the Responsible Party's knowledge and belief, the expected results"²⁰. Per poter redigere un *financial forecast* è però necessario che il soggetto che lo redige e ne assume la responsabilità abbia delle *reasonably objective basis* e quindi che sia in grado di esplicitare per ciascuno dei fattori critici per la realizzazione del piano – *key factors*²¹ – delle ipotesi sufficientemente attendibili²². Da questa considerazione è fatto discendere un importante monito ai professionisti. Poiché le *financial projection* non sono appropriate per utilizzi di tipo generale, un professionista non deve consentire l'utilizzo del proprio nome in associazione con un piano che sia stato costruito sulla base di *hypothetical assumptions* se pensa che il medesimo potrebbe essere distribuito a soggetti che non stiano negoziando uno specifico affare direttamente con la *responsible party*.

Nel contesto italiano, a differenza di quanto previsto dal documento ISAE 3400, non sono presenti indicazioni in merito alla relazione tra modalità di svolgimento delle verifiche e grado di diffusione dei documenti, questo perché gli ambiti di utilizzo e la modalità di diffusione del piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d) l.f., degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. e del concordato preventivo ex art. 160 e ss l.f. sono previsti dalla legge. In caso di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione, la diffusione generale del documento è infatti immediata, essendo prevista l'iscrizione nel registro delle imprese. L'ambito di utilizzo dell'informazione prospettica può essere considerato generale poiché è prevista una comunicazione del piano tra l'impresa che lo ha redatto e un insieme di soggetti che con essa ha solo un contatto indiretto. Per quanto concerne invece il piano attestato, la diffusione generale del documento costituisce solo una mera eventualità, in quanto tale strumento fornisce la possibilità di risolvere la crisi in maniera privata (piano cosiddetto *undisclosed*) e di rendere nota, solo eventualmente, la situazione ai terzi mediante la pubblicazione del medesimo nel registro delle imprese. Quando il grado di diffusione delle informazioni prospettiche è esteso e l'ambito di applicazione generale, è ancora più motivata la richiesta dei principi internazionali e d'oltre oceano di accettare l'incarico solo dopo aver valutato con il massimo grado di attenzione le ipotesi.

²⁰ AICPA Guide, 2009, § 4.03, "Because recipients of prospective financial statements distributed for general use are unable to ask the responsible party directly about the presentation, the presentation most useful to them is one that portrays, to the best of the responsible party's knowledge and belief, the expected results. Thus only a financial forecast is appropriate for general use".

²¹ *Ibidem*, § 3.11, "Key factors. The significant matters on which an entity's future results are expected to depend. Such factors are basic to the entity's operations and thus encompass matters that affect, among other things, the entity's sales, production, service, and financing activities. Key factors serve as a foundation for Pfi and are the basis for the assumptions".

²² AICPA Guide, 2009, § 4.08, "The responsible party has reasonably objective basis to present a forecast if sufficiently objective assumptions can be developed for each key factor. In some instances, the nature of one or more assumptions may be so subjective that the responsible party could have no reasonably objective basis to present a forecast. In that case, the responsible party generally should not present prospective financial statements for general use".